

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 03382/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3382 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da Adriana Lotti, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiana Fedeli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cicerone, 28 Sc. C Int. 9;

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Antonio Provenzano, rappresentato e difeso dagli avvocati Lodovica Moro, Fabiana Seghini, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

Giovanni Cazora, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Botto, Luca Lombardo, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Legance in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67;

Maria Cristina Giorgini, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Pellegrino,

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Rinascimento, 11;

per l'annullamento

della delibera n. 28/13/cons del 16.01.13 di approvazione della graduatoria finale della procedura selettiva interna per la promozione di cinque funzionari al livello iniziale della seconda fascia della qualifica dirigenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di Antonio Provenzano, di Giovanni Cazora e di Maria Cristina Giorgini;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 27 novembre 2020 tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020 il dott. Daniele Profili come specificato nel verbale;

Considerato che:

- con le sentenze gemelle nn. 13528 e 13529/2015 la Prima Sezione di questo T.A.R. ha accolto le censure relative alla violazione del principio dell'anonimato di cui all'art. 8, co. 1 del d.P.R. n. 487/94 relativamente alla precedente procedura interna per la selezione di personale con qualifica dirigenziale indetta dall'AGCOM nel 2007 (delibera 627/07/CONS);

- il Consiglio di Stato, nel riformare le decisioni *de quibus*, ha fatto leva su questioni pregiudiziali, senza entrare nel merito della pronuncia resa dal giudice di prime cure (cfr. Cons. Stato, Sez. III, nn. 3592 e 3593/2016).

Tenuto conto che le medesime censure sono state formulate anche dall'odierna ricorrente e che la procedura comparativa oggetto dell'odierno giudizio ripropone il medesimo *iter* procedimentale di quella indetta nel 2007.

Rilevato, peraltro, che con il gravame è stata altresì dedotta una violazione dell'art. 43 del Regolamento AGCOM da parte del bando di concorso, avendo lo stesso considerato la prova preselettiva valida non già ai soli fini idoneativi ma anche

comparativi, disponendo che il punteggio ivi ottenuto si sommasse a quello ottenuto nella valutazione dei titoli e nella prova orale, in asserito contrasto rispetto a quanto previsto dalla citata norma di rango secondario.

Ritenuto che le censure sopra richiamate, entrambe riferibili a vizi del bando di concorso, ove accolte determinerebbero l'adozione di una sentenza il cui effetto demolitorio attingerebbe l'intera procedura concorsuale, posto che tale *lex specialis* ha provveduto alla sua regolazione in modo unitario, sebbene al termine della stessa siano state stilate delle graduatorie di merito distinte per ciascuna posizione dirigenziale.

Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti di cui agli artt. 27, co. 2 e 49 c.p.a. per procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al concorso.

Ritenuto necessario che, quanto ai soggetti dichiarati vincitori, la notifica venga effettuata presso i rispettivi domicili mentre, atteso il numero elevato dei rimanenti destinatari inseriti nelle graduatorie, si autorizza sin d'ora parte ricorrente ad estendere il contraddittorio nei loro confronti mediante notifica per pubblici proclami, con avviso da pubblicare sul sito *web* dell'Autorità dal quale risulti:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati e l'enunciazione succinta dei motivi di ricorso;
- l'elenco dei controinteressati a cui è destinata la notifica;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Al riguardo, si precisa che l'Amministrazione resistente dovrà altresì pubblicare, sul proprio sito *web*, copia del ricorso e della presente ordinanza, provvedendo a rilasciare apposita attestazione alla ricorrente con la quale venga confermata l'avvenuta pubblicazione dell'avviso e dei documenti sopra riportati, specificando la data in cui tale adempimento è stato portato a termine.

Ritenuto di dover disporre che le notifiche in parola siano effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 (quaranta), decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) decorrenti, rispettivamente:

- dal perfezionamento dell'ultima notifica per il destinatario, con riferimento alle notifiche da effettuarsi presso il domicilio dei vincitori;
- dall'avvenuta pubblicazione sul sito *web* dell'Amministrazione per i restanti destinatari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia all'udienza straordinaria del 21 maggio 2021 per il prosieguo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente

Massimo Santini, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Daniele Profili

IL PRESIDENTE
Ines Simona Immacolata Pisano

IL SEGRETARIO